



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Gruppo tecnico sezione di Mira

10 MAR. 2017

A Regione Veneto - Giunta Regionale
Area tutela e sviluppo del territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e.p.c. Al Segretariato Regionale del
Mi.B.A.C.T. Veneto
mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

Al Comune di Mira
comune.mira.ve@pecveneto.it

Prot. n° 3506

10 MAR. 2017

Class. 34.19.08/10

Riferimento al foglio del 08.02.2017 prot. n. 52486
Nostro prot. n° 2137 del 15.02.2017

OGGETTO: Comune di Mira – D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2006;
Verifica di Assoggettabilità per le varianti verdi 2015, 2016 per la riclassificazione di aree edificabili;
Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui all'oggetto la scrivente Soprintendenza, visto il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso e assunto al nostro prot. n. 2137 del 15.02.2017, redatto dal proponente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 si esprime quanto segue:

Il contesto paesaggistico è quello tipico delle zone di bonifica recente, caratterizzato da vaste distese pianeggianti solcate dai canali e fossati rettilinei e un'edificazione scarsa ed eterogenea caratterizzata da edifici rurali e alcuni insediamenti di recente formazione di non rilevante qualità architettonica. Anche la vegetazione risulta essere povera e rada costituita per lo più da specie ruderali e prative.

Il territorio di Mira, espressione tipica del paesaggio della pianura veneta, è da tempo immemorabile sede di trasformazioni antropiche che ne hanno configurato la struttura e ne hanno condizionato l'esistenza fino ai giorni nostri. In particolare le fasi di trasformazione in campo agricolo hanno portato ad una semplificazione del territorio, funzionale alla nuova agricoltura, con eliminazione di buona parte delle strutture non strettamente necessarie (siepi, capezzagne, macchie, fossati, ecc.).

In questo territorio la mancanza di corridoi verdi ha ridotto notevolmente la biodiversità degli ambienti e quindi la capacità di autoequilibrio del sistema. Il sistema idrografico è costituito unicamente dalle scoline e dai fossi di bonifica degli appezzamenti, ricalcando la maglia poderale. L'edificazione è a carattere rurale, e in funzione delle opere di bonifica, è pressoché assente e si manifesta in modo occasionale e isolato. Nel suo complesso è identificabile come un sistema con la funzione di agroecosistemi a ridotta biodiversità. Il paesaggio che ne deriva è degno di pregio per i suoi caratteri rilevabili e conformativi degli spazi, ma al tempo stesso, prevalendo l'utilizzo monocolturale, si è determinato uno scarso grado di eterogeneità.

Le Varianti Verdi in oggetto per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 consentiranno di convertire 7 aree specifiche e limitate di questo territorio rendendole prive di potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente per renderle pertanto inedificabili.



10 MAR. 2017



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Gruppo tecnico sezione di Mira

In particolare la Variante del 2015 prevede nel suo complesso una "sottrazione" di superficie edificabile pari a 186.604 mq con un volume teorico stimato in diminuzione di 16.827 mc, mentre la modifica introdotta nel 2016 determina una "sottrazione" di superficie edificabile pari a circa 4.400 mq con un volume teorico di nuova realizzazione stimato in diminuzione di 2.200 mc; complessivamente la superficie edificabile diminuisce di 191.004 mq mentre la diminuzione stimata in termini di volume teorico complessivo è di 19.027 mc.

La disciplina urbanistica delle "Varianti Verdi", pare in linea con gli obiettivi del piano sovraordinato comunale (PAT) afferenti al contenimento e al risparmio del consumo del suolo, non modifica i vincoli presenti sul territorio comunale e non interessa il sistema della salvaguardia delle invariati. La sottrazione di superficie edificabile non incide sul dimensionamento generale del PRG ampiamente dimensionato per ciò che concerne le aree a standard di nuova previsione.

Il PTCP riconosce la valenza per il mantenimento, la riqualificazione e promozione dello spazio agricolo che caratterizza i sette ambiti territoriali considerati, mentre gli argini, poco distanti dalle area di intervento, sono indicati come "Opera storica –serenissima" e risultano essere un elemento significativo e marcatore del contesto paesaggistico in oggetto.

Per quanto sopra, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS delle Varianti in oggetto, la scrivente Soprintendenza **non ravvisa la necessità che le stesse siano sottoposte alla fase vera e propria di verifica strategica.**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(arch. Silvia Degan)

IL SOPRINTENDENTE

(arch. Emanuela Carpani)

S. D. / m.b.